



COMMISSIONE MANDAMENTALE - Regolamentazione delle spese di riparto.

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3819/450 del 5.10.1962)

IL CONSIGLIO

Vista la legge 7.10.1947 n.1058 che pone a carico dei Comuni le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali come pure quelle per il funzionamento della Commissione, nonché delle eventuali sotto commissioni aventi normale sede nel capoluogo della circoscrizione del mandamento giudiziario da ripartire fra i Comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale;

Vista la propria deliberazione 2358/2021 del 29.5.1962 con la quale si assegnava un impiegato alla Segreteria della Commissione con le funzioni di cui alla legge n.1058 sopracitata;

Visto il rapporto del Ragioniere capo inteso a coordinare la contabilizzazione delle spese suddette tendenti come tutte le altre ad un costante incremento ed estensione facilitandone il reperimento per determinare poi una più sollecita repartizione fra i Comuni interessati ed il loro relativo ricupero;

Tenuto presente il desiderio espresso dalla Commissione stessa di reperire un idoneo locale sia pure in affitto presso terzi onde raggiungere una completa indipendenza di orario e di lavoro per consentire ai propri membri di assolvere nel migliore dei modi e col minore disagio possibile i compiti preposti sempre più impegnativi;

Considerate le spese in via presuntiva che si possono elencare come segue:

- a. fitti di locali (reali o figurativi);
- b. illuminazione riscaldamento ecc.
- c. cancelleria carta e stampa;
- d. postelegrafoniche;
- e. gettoni di presenza ai commissari ed al Segretario;
- f. indennità di missione ai componenti la Commissione per gli eventuali sopralluoghi;
- g. spesa per quota di stipendio e di servizio straordinario del personale comunale addetto alla segreteria della Commissione;
- h. varie eventuali;

Visto che le medesime dovranno interessare, per la previsione, liquidazione ecc., e fino a che la Commissione stessa risiederà nel palazzo Comunale, i seguenti uffici:

- a. Patrimonio per gli affitti
- b. Economato per la cancelleria la carta la stampa e le postelegrafoniche;
- c. Sezione Impianti - per l'illuminazione ed il riscaldamento
- d. Ragioneria per lo stipendio ed il servizio straordinario dell'impiegato assegnato alla Commissione nonché di eventuali altri distaccati per lavori ad essa relativi;
- e. Segreteria della Commissione - per la compilazione delle note di pagamento per rimborso spese dei Commissari missioni gettoni di presenza ecc.

Visto come, in merito a questa ultima specifica spesa ed affinché essa avvenga con equa tempestività, sia sufficiente che le note medesime redatte dalla Segreteria della Commissione, vistate dallo stesso Presidente, siano firmate per l'esecutività dal Sindaco, per essere poi, dopo il pagamento effettuato dal Tesoriere del Comune, comprese nell'elenco in cui vengono semestralmente riepilogate tutte le spese, dando luogo al reparto disposto dalla legge citata;

DELIBERA

di regolamentare la gestione delle spese per la Commissione elettorale mandamentale e del loro relativo ricupero presso i comuni compresi nella stessa circoscrizione giudiziaria come segue:

I°) Le spese di cui all'elencazione disposta in narrativa saranno previste e liquidate dai seguenti uffici:

- a. Patrimonio per gli affitti;
- b. Economato per la cancelleria, la carta, la stampa e le poste telegrafiche;
- c. Sezione impianti - per l'illuminazione ed il riscaldamento;
- d. Ragioneria per lo stipendio ed il servizio straordinario dell'impiegato assegnato alla Commissione nonché di eventuali altri distaccati per lavori ad essa relativi;
- e. Segreteria della Commissione per la compilazione delle note di pagamento per rimborso spese dei Commissari, missioni, gettoni di presenza ecc.

In particolare le note di rimborso spese per missioni gettoni di presenza alle adunanze della Commissione e simili redatte dalla Segreteria della Commissione stessa e vistate dal Presidente saranno rese esecutive dal Sindaco e pagate dal Tesoriere comunale;

2°) semestralmente la predetta Segreteria, sulla scorta delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione stessa, sollecitando al riguardo gli uffici suelencati alla trasmissione delle note di spesa da ciascuno di essi liquidate, determinerà l'ammontare ed il relativo reparto fra i comuni della circoscrizione giudiziaria con le modalità fissate dalla legge 7.10.1947 n. 1058 citata in narrativa.

Le spese che verranno sostenute per la commissione in oggetto faranno carico al bilancio del corr. esercizio al tit.III cat.I art. 188 lett.i) spese anticipate per conto di terzi a vario titolo e per gli esercizi futuri ai corrispondenti articoli di bilancio.

Il recupero della spesa sarà assegnata parimente in entrata al bilancio del corr. esercizio al tit.III cat.I^ art. 58 lett. i) Rimborso di spese anticipate per conto di terzi a vario titolo, ed analogamente a quanto detto per l'uscita per gli esercizi futuri ai corrispondenti articoli di bilancio.

La spesa a carico del Comune di Firenze per il funzionamento della Commissione stessa è prevista nel bilancio del corr. esercizio al tit. I capo I cat.2 art. 27 lett. b Spese diverse per la revisione annuale delle liste elettorali.